

## Tribunale di Verbania

Il Giudice dott. MARIA CRISTINA PERSICO,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/11/2011,  
ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

letti gli atti;

rilevato che con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico in data 28.7.2011 è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni spa - chiamata in manleva, nel presente giudizio, dalla società ~~XXXXXXXXXXXX~~;

che, secondo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, poi ribadito in pronunce successive, "nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, **l'evento interruttivo relativo ad una delle parti di una o più delle cause connesse, opera di regola solo in riferimento al procedimento** (o ai procedimenti) di cui è parte il soggetto colpito dall'evento. In tal caso non è necessaria o automatica la contestuale separazione del processo interrotto dagli altri riuniti o trattati unitariamente, salvo sempre il potere attribuito al giudice dall'art. 103, comma 2, cod. proc. civ., per cui difettando una tempestiva riassunzione ovvero se questa o la ripresa del procedimento interrotto siano avvenute nei termini dell'art. 305 cod. proc. civ., ma vi sia stata, nelle more della quiescenza da interruzione, attività istruttoria rilevante per la causa interrotta, il giudice potrà, esercitando tale potere, disporre la separazione dagli altri procedimenti di quello colpito da evento interruttivo per il quale - se necessario - potranno eventualmente rinnovarsi tutti gli atti istruttori assunti senza la partecipazione della parte colpita dalla perdita di capacità processuale" (Cass., Sez. Un, 5.7.2007, n. 15142; Cass., Sez. 3, 13.11.2009, n. 24546; Cass., Sez. 3, 13.11.2009, n. 24025);

che, in particolare, quanto alle ulteriori richieste formulate dalle parti in causa -interruzione dell'intero processo o fissazione di un termine per la citazione di Faro in persona del commissario liquidatore- **va considerato che qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della**



domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito (Cass., Sez. 3, 17.12.1999, n. 14231; Cass., Sez. 3, 21.11.2008, n. 27679; Cass., Sez. 3, 9.3.2010, n. 5662; Tribunale Novara, sent. 1.6.2011; Tribunale di Udine, sent. 13.11.2008);

che, alla luce dei principi esposti, la stasi dell'intero giudizio ovvero la fissazione del termine per la eventuale citazione in riassunzione della compagnia assicuratrice nella persona dell'organo deputato a rappresentarla onde evitare l'interruzione, non consentirebbe, comunque, la prosecuzione unitaria del presente processo, con trattazione congiunta anche nei riguardi di Faro, attesa la sopravvenuta inammissibilità e/o improponibilità di ogni domanda di accertamento e/o condanna svolta nei relativi confronti;

che, invero, la domanda di manleva svolta nei confronti di Faro non potrà, in ogni caso, essere ulteriormente coltivata nel presente giudizio - pena la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità - essendo all'uopo necessario che il relativo credito venga fatto valere in sede concorsuale;

che, pertanto, alla luce dei principi esposti applicabili al caso di specie, l'evento interruttivo produce effetti limitatamente al rapporto processuale intercorrente tra ~~Polizza Bontino~~ e Faro Assicurazioni;

che, quanto alle ulteriori istanze coltivate dalle parti, è opportuna la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni atteso che le eccezioni sollevate in via pregiudiziale e/o preliminare potrebbero essere idonee, ove accolte, alla definizione dei relativi rapporti processuali con inevitabile ripercussione sull'intero giudizio anche in termini di economia processuale al fine dello svolgimento di eventuale ulteriore attività istruttoria;

PQM

dichiara l'interruzione del giudizio limitatamente al rapporto tra ~~Polizza Bontino~~ e Faro Assicurazioni.

Fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 11.1.2012, ore 9,00, invitando i legali delle parti ad inviare le conclusioni, in formato word, al seguente indirizzo di posta elettronica: [mariacristina.persico@giustizia.it](mailto:mariacristina.persico@giustizia.it)

Si comunichi.

Verbania, 1 dicembre 2011

Il Giudice  
dott. MARIA CRISTINA PERSICO

